

Il gettito globale dei contributi degli iscritti nell'esercizio 2002 è stato il seguente per le varie forme di contribuzione:

· Contributi minimi obbligatori alla "Quota A"	€. 260.338.836
· Contributi trasferiti da altri Enti e versati dagli iscritti per ricongiunzione alla "Quota A", comprensivi dei relativi interessi (ricongiunzione attiva)	€ 513.939
· Contributi di riscatto di allineamento "Quota A" comprensivi dei relativi interessi	€ 28.060
· Contributi di maternità	€ 16.536.503
· Contributi commisurati al reddito libero professionale ("Quota B")	€ 172.375.428
· Contributi di riscatto dell'attività precontributiva, degli anni di laurea e di specializzazione	€ 3.207.967
· Interessi su contributi di riscatto	€ 144.042
· Contributi su compensi degli amministratori di enti locali	€ 219.912
Totale gettito contributivo	€ 453.364.687

con un aumento del 6,38 % circa rispetto al gettito complessivo del precedente esercizio.

I contributi commisurati al reddito libero professionale sono stati così versati:

· contributi al 12,50%	€ 139.427.083
· contributi al 2% di iscritti attivi	€ 13.388.749
· contributi al 2% di pensionati	€ 664.914
· contributi all'1% di iscritti attivi	€ 9.988.524
· contributi all'1% di pensionati	€ 129.522
· altri contributi (*)	€ 8.776.636
TOTALE	€ 172.375.428

(*) contributi in attesa di definizione per mancanza di dichiarazione relativa al reddito di riferimento

La gestione contabile dei contributi proporzionali al reddito libero-professionale ha avuto per il 2002 un incremento del 8,06% rispetto alle entrate del 2001.

Occorre altresì tener conto delle seguenti entrate straordinarie del Fondo di Previdenza Generale:

· contributi relativi ad anni precedenti riferiti alla "Quota A"	€	85.407
· interessi da condono "Quota A"	€	143.549
· contributi relativi ad anni precedenti riferiti alla "Quota B"	€	7.657.669
· contributi da condono "Quota B"	€	12.149.148
· interessi da condono "Quota B"	€	2.330.723
· prestazioni non dovute, già erogate in anni precedenti, riferite alla "Quota A"	€	158.603
· prestazioni non dovute, già erogate in anni precedenti, riferite alla "Quota B"	€	2.986
TOTALE	€	22.528.085

Il totale delle entrate al Fondo risulta pertanto di € 475.892.772


La classificazione dei contribuenti alla "Quota A" è la seguente:

· Iscritti infra30enni	n.	8.314
· Iscritti infra35enni	n.	23.578
· Iscritti infra40enni	n.	40.275
· Iscritti ultra40enni a contribuzione ordinaria	n.	200.826
· Iscritti ultra40enni a contribuzione ridotta	n.	34.595
TOTALE	n.	307.588


La classificazione degli iscritti che hanno versato la contribuzione commisurata al reddito libero professionale è la seguente:

· Iscritti attivi con contribuzione al 12,50%	n.	50.819
· Iscritti attivi con contribuzione al 2%	n.	33.831
· Pensionati con contribuzione al 2%	n.	1.319
· Altri iscritti, in attesa di definizione per mancanza di dichiarazione relativa al reddito di riferimento	n.	8.820
TOTALE	n.	94.789

Nel computo di cui sopra sono compresi anche n. 22.333 iscritti attivi e n. 252 pensionati che hanno versato contributi con aliquota dell'1%.

DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI COMMISURATI AL REDDITO LIBERO PROFESSIONALE

(*) Contributi in attesa di definizione per mancanza di dichiarazione relativa al reddito di riferimento.

IMPORTI VERSATI AL FONDO GENERALE QUOTA B

Contributi di riscatto versati al Fondo di Previdenza Generale.

Fondo Generale "Quota A"				
- riscatti di allineamento	n.	36	€	27.908
- interessi			€	152
Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo Generale				
- riscatto anni di laurea, specializzazione e precontributivo	n.	267	€	3.207.967
- interessi			€	144.042
Totale riscatti	n.	303	€	3.380.069

Come sopra ricordato, il riconoscimento, a partire dal 1° gennaio 2001, della completa deducibilità dall'imponibile IRPEF dei contributi volontariamente versati alle forme di previdenza obbligatoria (art. 13, punto 1, lettera a, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47) ha determinato un generale incremento delle domande di riscatto presso tutti i Fondi gestiti dall'E.N.P.A.M..

Per quanto riguarda il Fondo Generale "Quota A", la voce di entrata relativa ai contributi di riscatto di allineamento ex art. 3, comma 3, lettera d) ed ex art. 34, comma 3 del Regolamento del Fondo, rimane comunque allo stato, molto contenuta.

È necessario evidenziare, tuttavia, un crescente interesse da parte degli iscritti nei confronti delle diverse forme di contribuzione volontaria offerte dall'Ente, interesse che si concretizza in pressanti richieste volte all'introduzione di nuove forme di contribuzione facoltativa ed all'ampliamento di quelle esistenti.

Tali legittime istanze degli iscritti sono state almeno in parte soddisfatte con l'introduzione, per tutti i Fondi di Previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M., del riscatto del servizio militare e civile (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2002, approvata dai Ministeri vigilanti il 3 marzo 2003). Sono inoltre allo studio dei competenti Organi della Fondazione ulteriori proposte di modifiche regolamentari volte a garantire il soddisfacimento delle suddette richieste degli iscritti.

Con riferimento al Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo Generale, si deve ricordare, come sopra anticipato, la revisione dei requisiti di ammissione ai riscatti per i laureati in odontoiatria, deliberata dal Consiglio di Amministrazione l'11 ottobre 2001 ed entrata in vigore il 7 agosto 2002 con la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della nota di approvazione dei Ministeri vigilanti.

A seguito di tale riforma, infatti, tutti i laureati in odontoiatria iscritti all'Albo professionale prima del 1990 ed in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva hanno potuto presentare immediatamente domanda di riscatto, mentre, in assenza della modifica regolamentare in esame, avrebbero dovuto attendere l'anno 2005.

Nel corso dell'anno 2002, infatti, sono pervenute al Fondo della Libera Professione n. 727 domande di riscatto degli anni di laurea, di specializzazione e dei periodi di attività precontributiva, di cui 243 presentate da iscritti laureati in odontoiatria.

Pare opportuno evidenziare, inoltre, che la suddetta riforma ha esplicato i propri effetti in modo particolare negli ultimi mesi dell'anno 2002 e nei primi due mesi del 2003: la delibera 70/2001, infatti, ha introdotto una norma transitoria che consentiva ai laureati in odontoiatria, che avevano raggiunto i nuovi requisiti e presentavano domanda di riscatto entro il 7 febbraio 2003, di veder retroagire la propria domanda al momento del raggiungimento del requisito medesimo.

Tale beneficio ha determinato un incremento esponenziale del numero di domande di riscatto presentate: nel corso dei primi mesi dell'anno 2003 sono già pervenute ulteriori n. 1.019 domande.

Si fa presente, a tale proposito, che l'aumento del numero di domande non è stato determinato esclusivamente dai laureati in odontoiatria ma anche dai laureati in medicina: evidentemente la capillare informazione fornita tramite le circolari agli Ordini, il sito Internet della Fondazione, il Giornale della Previdenza, le postazioni informative ed i contatti telefonici con gli iscritti in occasione dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera 70/2001 hanno determinato un crescente interesse per l'istituto del riscatto anche da parte degli iscritti non direttamente interessati da tale delibera.

Nello specifico, nel corso dell'anno 2002 sono state esaminate ed istruite n. 727 domande ed è stato effettuato il conteggio dell'onere relativo per n. 491 di esse; di queste, le domande accettate dagli iscritti, ai quali sono stati spediti i prospetti di calcolo con le relative proposte, sono state n. 125.

Ricongiunzione attiva presso la "Quota A" del Fondo generale.

Gli articoli da 11 a 16 del nuovo Regolamento del Fondo di previdenza generale, in vigore dal 1° gennaio 1998, hanno recepito le norme applicative della legge 5 marzo 1990, n. 45, istitutiva della ricongiunzione per i liberi professionisti, già approvate con Decreto del Ministero del Lavoro del 17 settembre 1993.

La ricongiunzione alla "Quota A" rappresenta spesso l'unica possibilità per medici ed odontoiatri, che sono obbligatoriamente iscritti al Fondo generale in

virtù dell'iscrizione all'Albo professionale, di recuperare posizioni contributive presenti presso altre gestioni obbligatorie (normalmente INPS ed INPDAP), che non potrebbero altrimenti dar luogo a prestazioni previdenziali autonome.

Un impulso alle domande di ricongiunzione è stato dato dalla riforma regolamentare del 1998: la maggior parte degli spezzoni contributivi da ricongiungere è infatti costituita da posizioni coincidenti con periodi già coperti da contribuzione presso il Fondo generale ENPAM, e quindi il sistema di calcolo delle prestazioni in vigore fino al 31 dicembre 1997, che non teneva conto dell'entità dei contributi presenti sul Fondo, ma soltanto dell'anzianità contributiva maturata, rendeva sostanzialmente inutile l'operazione di ricongiunzione. A partire dal 1998, invece, il conteggio della pensione di "Quota A" è fondato sulla media dei redditi virtuali ricostruiti dalla contribuzione presente sulla gestione, sicchè l'afflusso di nuovi contributi comporta un effettivo incremento della prestazione finale.

Anche la ricongiunzione al Fondo Generale ha inoltre beneficiato delle modifiche alla normativa fiscale introdotte dall'art. 13 del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che ha inserito fra gli oneri integralmente deducibili dall'imponibile fiscale i contributi "versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi".

Nell'anno 2002 sono state presentate n. 289 domande di ricongiunzione; ne sono state definite dagli Uffici n. 616, in parte presentate in tale anno, in parte in anni precedenti. Le pratiche definite, peraltro, non coincidono con quelle accettate dagli interessati, che sono in numero nettamente inferiore, pari a 69 unità, dato che la ricongiunzione nella maggior parte dei casi comporta un costo a carico dell'iscritto.

Nel 2002 le entrate complessive a titolo di ricongiunzione alla "Quota A" del Fondo generale (contributi trasferiti da altri Enti, importi versati direttamente dagli iscritti e relativi interessi) sono state di € 513.939, con un decremento del 20,13% rispetto all'esercizio precedente (€ 643.502).

Non sono state registrate uscite per ricongiunzione passiva.

Prestazioni previdenziali

La spesa sostenuta per l'erogazione di pensioni ordinarie, di invalidità ed a superstiti (comprensiva dell'onere delle integrazioni al minimo, di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, di € 5.540.173 per l'anno 2002) è stata di € 140.739.240 al netto dei recuperi; essa ha presentato un aumento del 7,24% circa rispetto al precedente esercizio.

Di tale somma € 128.591.496 sono riferiti alla "Quota A" del Fondo generale e € 12.147.744 sono relativi alle prestazioni maturate presso il Fondo di previdenza della libera professione - "Quota B" del Fondo generale, con il versamento dei contributi proporzionali al reddito da lavoro autonomo e dei contributi volontari, questi ultimi aboliti dal Regolamento del Fondo attualmente in vigore.

Va ricordato, in questa sede, che il numero dei titolari di pensione a superstiti corrisponde ormai da qualche anno alla somma dei singoli pensionati e non più, come in passato, al totale dei nuclei familiari degli iscritti deceduti.

Si riepilogano qui di seguito i dati relativi alle diverse tipologie di pensione liquidate dalla "Quota A" del Fondo di previdenza generale e dal Fondo della libera professione - "Quota B" del Fondo generale.

"QUOTA A" DEL FONDO GENERALE

	2000	2001	2002
Nuove pensioni	2.478	1.951	1.931
Eliminazioni	1.559	1.609	1.483
Incremento netto	919	342	448
Pensionati viventi a fine anno	39.714	40.056	40.504

	2000	2001	2002
Nuove pensioni	120	117	122
Eliminazioni	117	107	100
Incremento netto	3	10	22
Pensionati viventi a fine anno	1.390	1.400	1.422

Andamento delle nuove pensioni a superstiti			
	2000	2001	2002
Nuove pensioni	2.286	2.260	1.735
Eliminazioni	1.648	1.055	1.105
Incremento netto	638	1.205	630
Pensionati viventi a fine anno	31.492	32.697	33.327

**FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE
"QUOTA B" DEL FONDO GENERALE**

Andamento delle nuove pensioni ordinarie			
	2000	2001	2002
Nuove pensioni	1.057	874	1.608
Eliminazioni	99	79	138
Incremento netto	958	795	1.470
Pensionati viventi a fine anno	5.588	6.383	7.853

Andamento delle nuove pensioni di invalidità			
	2000	2001	2002
Nuove pensioni	25	23	61
Eliminazioni	10	5	6
Incremento netto	15	18	55
Pensionati viventi a fine anno	73	91	146

Andamento delle nuove pensioni a superstiti

	2000	2001	2002
Nuove pensioni	469	685	899
Eliminazioni	14	24	74
Incremento netto	455	661	825
Pensionati viventi a fine anno	1.376	2.037	2.826

Ripartizione della spesa per pensioni

Per la "Quota A" la spesa previdenziale relativa alle pensioni ammonta a € 128.591.496 così ripartite:

· pensioni dirette ordinarie	€	82.474.413
· pensioni di invalidità	€	2.823.353
· pensioni a superstiti	€	38.458.717
· integrazioni al trattamento minimo INPS	€	5.540.173
Totale	€	129.296.656
· recuperi di prestazioni non dovute	-€	705.160
TOTALE SPESA PER PENSIONI	€	128.591.496

Per la "Quota B" la spesa previdenziale relativa alle pensioni ammonta a € 12.147.744 così ripartite:

· pensioni dirette ordinarie	€	9.343.545
· pensioni di invalidità	€	358.939
· pensioni a superstiti	€	2.468.994
Totale	€	12.171.478
· recuperi di prestazioni non dovute	-€	23.734
TOTALE SPESA PER PENSIONI	€	12.147.744

Integrazione al minimo della pensione

Ai sensi del decreto del 4.4.1990 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, contenente le norme attuative dell'art. 7, Legge 29 dicembre 1988, n. 544, circa l'integrazione al minimo I.N.P.S. della pensione ordinaria, d'invalidità e a superstiti, sono stati erogati per l'anno 2002 complessivamente € 5.540.173.

A fine esercizio 2002 risultano accese n. 2.112 posizioni (nell'anno 2001 erano n. 2.031), così suddivise:

· riferite a pensioni ordinarie	n.	426
· riferite a pensioni di invalidità	n.	92
· riferite a pensioni a superstiti	n.	1.594
Totale	n.	2.112

Maggiorazione di pensione agli ex combattenti

L'art. 6 della Legge 15 aprile 1985 n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, ha attribuito agli ex combattenti e categorie assimilate una maggiorazione del trattamento di pensione nella misura di £. 30.000 (pari ad € 15,49) da corrispondere in ragione del 50% di tale importo a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per l'intero valore a partire dal 1° gennaio 1987. Tale importo, a norma di legge, viene rivalutato in misura corrispondente all'indicizzazione applicata sulla pensione principale; a partire dal 1° gennaio 1999, quindi, con l'attivazione della rivalutazione sulle pensioni della "Quota A" del Fondo di previdenza generale, anch'esso è soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istat.

L'onere relativo è posto a totale carico del bilancio dello Stato. Il Ministero del Tesoro, con D.M. del 14 dicembre 1985, ha fissato le modalità di rimborso degli oneri sostenuti a tale titolo dagli Istituti, Fondi e Casse di Previdenza.

Nell'anno 2002 è stato rimborsato dal suddetto Ministero l'importo complessivo di € 390.868, riferito all'anno 2001.

La somma anticipata a tale titolo dall'E.N.P.A.M. per l'anno 2002 ammonta complessivamente a € 381.708, al netto dei recuperi. La relativa richiesta di rimborso sarà avanzata nel 2003. Il credito corrispondente è esposto nello specifico conto della situazione patrimoniale.

Si riporta di seguito il movimento delle posizioni pensionistiche interessate dalla maggiorazione in questione:

	Posizioni esistenti a fine 2001	Nuove posizioni liquidate	Eliminazioni	Totale posizioni a fine 2002
Riferite a pensioni ordinarie	1.041	6	85	962
Riferite a pensioni di invalidità	24	0	3	21
Riferite a pensioni a superstiti	1.370	41	50	1.361
TOTALE	2.435	47	138	2.344

Prestazioni assistenziali

Le prestazioni assistenziali sono previste dall'art. 31 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998, in favore di iscritti e superstiti che, per le precarie condizioni economiche e di salute, sono costretti a far appello alla solidarietà di categoria.

La materia è attualmente regolata dalle nuove norme di attuazione, approvate dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 48 del 27 luglio 2001.

In ordine agli eventi sismici, si fa riferimento tuttora alla Delibera n. 85 del 14.11.1997, cui si sono richiamate anche le successive decisioni degli Organi statutari dell'Ente in merito a prestazioni straordinarie per calamità naturali.

Punti qualificanti del nuovo dettato regolamentare del 2001, oltre ad una notevole semplificazione normativa, sono certamente gli aumenti degli importi delle prestazioni erogabili e dei limiti di reddito per la presentazione delle domande, che erano immutati dal 1995: in particolare, occorre segnalare l'aumento della misura massima delle prestazioni "una tantum", che è stata portata da € 4.390 a € 6.200 e l'elevazione dei limiti di reddito e della misura del sussidio continuativo per l'ospitalità in casa di riposo.

Una importante novità della nuova disciplina è inoltre rappresentata dall'introduzione, in via sperimentale, di un sussidio continuativo per l'assistenza domiciliare, riservato al medico e all'odontoiatra pensionato, al coniuge convivente ovvero al coniuge superstite, non autosufficiente e con un reddito inferiore a 15.500 euro.


La spesa globalmente sostenuta per prestazioni assistenziali è stata di € 2.515.337, corrispondente all'1,79% dell'onere delle pensioni, con un aumento di € 361.126, pari al 16,76% in più rispetto a quella del precedente esercizio (€ 2.154.211).

Come si potrà notare dal successivo dettaglio, l'aumento della spesa complessiva è stato determinato in massima parte dall'incremento - legato alla riforma più sopra illustrata - delle erogazioni per sussidi "una tantum", che ha riguardato sia il numero dei beneficiari che l'importo medio delle prestazioni liquidate. Tale incremento risulta comunque ampiamente controbilanciato dalla riduzione degli importi liquidati per sussidi straordinari a seguito di calamità naturali; va altresì rilevato che parte della spesa sostenuta a questo titolo è riconducibile anche a calamità verificatesi in anni precedenti. Per quanto riguarda la maggior parte delle altre voci di uscita, si assiste ad una sostanziale stabilità della spesa.


Una particolare considerazione merita anche il nuovo istituto del sussidio continuativo per l'assistenza domiciliare: non essendo infatti disponibili dati certi circa la platea dei possibili aventi diritto, si attendevano proprio le risultanze del presente bilancio per poter eventualmente intervenire sulla misura dell'importo liquidato, originariamente limitato per valutazioni di natura prudenziale. In effetti, il numero dei beneficiari, a distanza di oltre un anno dall'attivazione della nuova disciplina, può dirsi piuttosto contenuto ed il peso delle erogazioni a tale titolo rispetto al totale della spesa per prestazioni assistenziali è attualmente pari soltanto al 2,12%.

In ogni caso, va sottolineato che anche nell'esercizio 2002 è stato ampiamente rispettato il tetto di cui all'art. 31, comma 5 del Regolamento del Fondo di previdenza generale, in base al quale le erogazioni per prestazioni assistenziali "devono essere contenute entro uno stanziamento annuo disposto dall'Ente che non deve superare il limite del 5% dell'onere previsto in ciascun esercizio finanziario per l'erogazione delle pensioni!".

**FONDO GENERALE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI**



**DISTRIBUZIONE DELLA SPESA
PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI**



- Sussidi Straordinari
- Sussidi Continuativi
- Contributi per l' Ospitalità in Case di Riposo
- Sussidi per Calamità Naturali
- Sussidi di Studio per Orfani – ONAOSI
- Sussidi per Assistenza Domiciliare

Le prestazioni assistenziali, erogate nel 2002 a favore dei 350 iscritti (contro i 300 del 2001) colpiti da infortunio, malattia ovvero da calamità naturali ed in particolare stato di bisogno, hanno raggiunto la somma di € 1.087.912 (nel 2001 sono state erogate analoghe prestazioni per € 1.030.848) secondo il seguente dettaglio:

· per sussidi straordinari a n. 253 iscritti pensionati ed in attività	€	798.800
· per sussidi continuativi a n. 53 iscritti pensionati di invalidità	€	149.980
· per sussidi continuativi a n. 9 iscritti pensionati ordinari	€	25.828
· per sussidi a n. 4 iscritti a concorso del pagamento delle rette per ospitalità in Case di Riposo	€	37.899
· per sussidi straordinari a n. 22 iscritti a seguito di calamità naturali	€	58.564
· per sussidi assistenza domiciliare a n. 9 iscritti pensionati	€	<u>16.841</u>
Totale	€	1.087.912

Le prestazioni assistenziali straordinarie e continuative, erogate nel 2002 a favore di n. 764 vedove ed orfani di iscritti (contro i 668 del 2001), hanno raggiunto la somma di € 1.427.425 (nel 2001 sono state erogate analoghe prestazioni per € 1.123.293) secondo il seguente dettaglio:

· per sussidi straordinari a n. 507 superstiti	€	1.045.850
· per sussidi continuativi a n. 142 superstiti di medici deceduti prima del 1° gennaio 1958	€	79.892
· per sussidi continuativi a n. 5 superstiti pensionati	€	80.795
· per sussidi in concorso al pagamento delle rette per ospitalità in Case di Riposo per n. 10 superstiti	€	125.503
· per rette a Collegi-Convitti ONAOSLI e sussidi di studio per n. 84 orfani studenti	€	57.845
per sussidi straordinari a n. 2 superstiti a seguito di calamità naturali	€	1.157
· per sussidi di assistenza domiciliare a n. 14 superstiti	€	<u>36.383</u>
Totale	€	1.427.425

Indennità di maternità, adozione, aborto

Le lavoratrici autonome hanno diritto, ai sensi della legge 11.12.1990 n. 379, recepita nel Testo Unico di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad una specifica indennità a tutela della maternità; particolari prestazioni sono altresì previste, dalla citata fonte normativa, anche in caso di aborto ovvero per l'ingresso in famiglia di un bambino adottato o in stato di affidamento preadottivo.

L'erogazione delle indennità in parola è demandata alle diverse Casse di previdenza ed assistenza per i liberi professionisti, che provvedono alla copertura dei relativi oneri con l'imposizione di un contributo annuo a carico di ciascun iscritto, di ammontare determinato dal singolo Ente e ratificato dai Ministeri vigilanti.

L'importo del contributo di maternità attualmente richiesto agli iscritti all'E.N.P.A.M., fissato con Decreto del Ministro del Tesoro del 29.10.1993, è pari a € 52,68. Detto importo è stato determinato con riferimento al triennio 1994/1996, e fino all'esercizio 1998 è risultato più che sufficiente a finanziare le prestazioni erogate.

Già a partire dal 1998 si erano comunque avvertiti gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 26-29 gennaio 1998, che esclude la sospensione dell'attività professionale - precedentemente richiesta - dai requisiti per il conseguimento dell'indennità. Come preventivato, il nuovo indirizzo giurisprudenziale, cui l'Ente si è prontamente adeguato, aveva portato ad un incremento del costo medio della prestazione, ma il pur consistente aumento delle uscite era stato ben sostenuto dal flusso delle entrate contributive, che avevano mantenuto in attivo la gestione.

A partire dall'esercizio 1999 si è invece assistito ad una serie di disavanzi di gestione, di entità comunque piuttosto limitata, che, come sostanzialmente previsto dall'art. 5, comma 2 della citata legge 379 / 90 sono stati coperti dai contributi affluiti per la quota "A" del Fondo di previdenza generale, gestione alla quale peraltro erano stati imputati gli avanzi registrati negli esercizi precedenti.

Nel 2001 il divario fra uscite ed entrate si era ulteriormente ridotto, data la sostanziale stabilità sia del numero delle domande presentate sia dell'importo medio delle prestazioni liquidate, a fronte di un lieve incremento del flusso contributivo: il disavanzo dell'anno era stato quindi pari a € 261.425. Nel dettaglio, le domande pervenute erano state n. 2.620, con una spesa per prestazioni pari a € 16.595.222, a fronte di una entrata contributiva di € 16.333.797.

Questo fenomeno nel 2002 si è ancora accentuato, in considerazione della consistente riduzione del numero delle domande (-6,91%), pur se accompagnata da un rilevante aumento del loro importo medio (+7,92%), grazie soprattutto ad un nuovo incremento delle entrate contributive (+1,24%): i risultati della gestione si avvicinano quindi ad una situazione di pieno equilibrio.